



COMUNE DI MANTA

N° 06/17 Reg. Ordinanze

REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA, DELL'USO, E MANIPOLAZIONE DI OGGETTI ESPLODENTI IL SINDACO

Premesso che nel periodo DELLE FESTIVITA' NATALIZIE e di CAPODANNO, nel periodo che coincide con i festeggiamenti del CARNEVALE e di HALLOWEEN, ritorna l'abitudine dell'uso di oggetti esplosivi quali fuochi d'artificio, fischioni, raudi, miccette, petardi, lanterne volanti e consimili e constatato che tale uso viene protratto anche in altri periodi dell'anno;

Considerato che tali oggetti sono pericolosi per coloro che li manipolano, per le persone che sovente ne sono bersaglio e per l'ambiente;

Considerato che le persone che manipolano tali oggetti sono nella maggioranza minorenni, sottoposte alla tutela dei genitori, incapaci di distinguere la pericolosità del materiale che stanno manipolando, e discernere quanto o meno sia pericoloso il gettito verso altri soggetti, non calcolando le conseguenze fisiche a cui potrebbero andare incontro questi ultimi se venissero ad essere colpite parti anatomiche di estrema delicatezza ;

Constatato altresì che i suddetti oggetti esplosivi producono un fastidioso inquinamento acustico specialmente nelle ore notturne, impedendo il giusto riposo delle persone e che l'attività di lancio delle lanterne volanti provoca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo;

Richiamato l'art. 64 comma 4, del Regolamento comunale di Polizia Urbana, in cui si stabilisce che : *"Nelle festività in genere ed in particolare 'carnevale' e 'capodanno', è fatto divieto d'uso di botti, petardi, fuochi d'artificio e simili, a salvaguardia della pubblica incolumità "* ;

Ritenuto opportuno annoverare nelle *"festività in genere"* menzionate nel sopra citato Regolamento anche la festività comunemente denominata HALLOWEEN;

visto l'art. 64 comma 5, del Regolamento comunale di Polizia Urbana, in cui si stabilisce la sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 64, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 900,00 ;

Visto l'art. 6 del D.L. 23/05/2008, n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 , comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 125, che modifica l'art. 54 del testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

Ritenuto necessario tutelare l'incolumità per l'ambiente, la quiete pubblica, il riposo delle persone;

ORDINA

1. Ai commercianti degli articoli citati in premessa, il divieto di vendita di essi nel territorio Comunale.
2. A qualsiasi persona, sia maggiorenne che minorenni (delle cui azioni ne risponderanno i genitori o tutori), è vietata la manipolazione, l'uso, l'accensione nonché il tiro degli oggetti esplosivi citati in premessa, nell'ambito del territorio Comunale.

La presente ordinanza è valida per un anno dalla data di emissione ed i trasgressori incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 200,00 ad un massimo di € 900,00 e nella sanzione accessoria del sequestro amministrativo del materiale, salvo il pregiudizio delle sanzioni penali nei casi di recidiva.

Manta, 19/12/2017



IL SINDACO
Guasti arch. Mario